Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma** — Sabato 11 Luglio — **Numero 162**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **33**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 279 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 66,000 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'esercizio finanziario 1902-1903, indicati nella tabella annessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

TABELLA di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'esercizio finanziario 1902-903.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	5 Indennità di tramutamento . .	L.	5,000
»	6. Indennità di supplenza e di missione	»	61,000
		L.	66,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	1. Ministero - Personale di ruolo .	L.	5,000
»	21. Magistratura giudiziaria - Personale .		55,000
»	25. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti	»	6,000
		L.	66,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Numero **263** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521.

Visto l'articolo 142 del regolamento di disciplina militare, approvato con R. decreto 1° dicembre 1872;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per contrarre matrimonio, i sottufficiali, caporali e soldati, che si trovino in effettivo servizio, debbono ottenere il permesso dal Ministero della Guerra.

Questo permesso verrà concesso, per delegazione del Ministro della Guerra, dal comandante del Corpo d'armata, nella cui giurisdizione è stanziato il Corpo o distaccamento al quale il militare richiedente appartiene, e, per i carabinieri Reali, dal comandante generale dell'arma.

A tali comandanti spetta pertanto di decidere sulla convenienza di acconsentire alla domanda.

Art. 2.

Il permesso di cui all'articolo precedente non è concesso che nei casi determinati da apposita istruzione e subordinatamente alle esigenze del servizio, nè proscioglie il militare dall'adempimento di tutte le altre condizioni richieste dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio.

Art. 3.

Non può ottenere il permesso di contrarre matrimonio il sottufficiale che non abbia compiuto otto anni di servizio, ad eccezione dei capi fanfara di cavalleria, dei musicanti, dei capi armaiuoli e dei macchinisti della brigata ferrovieri, pei quali non è richiesta questa condizione.

Art. 4.

Per ottenere tale permesso, il sottufficiale deve provare di possedere una rendita annua non inferiore a 300 lire, costituita con titolo nominativo del debito pubblico consolidato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura.

Può servire alla costituzione della rendita la dote della futura sposa, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura, nel modo e pel fine voluti nel comma precedente.

Art. 5.

Possono contrarre matrimonio senza obbligo di costituire e vincolare rendita i sottufficiali con soprassoldo di L. 365 e di L. 419,75, ad eccezione dei marescialli pei quali la rendita di cui all'articolo 4, è sempre richiesta.

Nessun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole, può essere promosso maresciallo se prima non soddisfi alla condizione di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Da quest'obbligo sono però esonerati coloro che abbiano contratto matrimonio anteriormente al 1° gennaio 1903.

Art. 6.

Possono contrarre matrimonio i musicanti non sottufficiali e i caporali maniscalchi, qualunque sia la durata del servizio prestato, senza obbligo di provare il possesso della rendita.

Nessun caporale o caporale maggiore musicante ammogliato o vedovo con prole può essere nominato sottufficiale, se prima non soddisfi alla condizione dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 7.

Durante il matrimonio, il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene al sottufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 8.

La rendita ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante il disposto degli articoli 1404 e 1405 del codice civile, e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti nella misura stabilita dalla legge.

Art. 9.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando il sottufficiale venga ammesso al soprassoldo di L. 365;

b) qualora il sottufficiale venga trasferito al corpo invalidi e veterani;

c) quando il sottufficiale cessi dal servizio.

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte del sottufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza che rimanga prole in età minore. Rimanendo prole minorenne, il vincolo continua fino alla cessazione del servizio; e cesserà anche prima, quando tutti i figli maschi siano giunti all'età maggiore e le femmine siano divenute maggiori o collocate in matrimonio.

Art. 10.

La idoneità e la validità della costituzione e del vincolo della rendita, sono dichiarate dal Consiglio d'amministrazione del corpo cui il sottufficiale appartiene.

Del pari il Consiglio di amministrazione dichiara la libera disponibilità delle rendite nei casi di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Ottenuto il permesso dal comandante del corpo d'armata, o dal comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, e se del caso, dopo che il Consiglio di amministrazione abbia dichiarato la idoneità e la validità della costituzione e del vincolo della rendita, il comandante del corpo rilascerà al militare un atto declaratorio con cui il medesimo è autorizzato a contrarre matrimonio.

Art. 12.

Il caporale, caporale maggiore o sottufficiale che contragga matrimonio senza autorizzazione, viene retrocesso dal grado, senza pregiudizio degli altri provvedimenti disciplinari stabiliti dal regolamento di disciplina.

In questo caso, anche la retrocessione del sottufficiale avrà luogo sulla semplice prova del fatto e senza che occorra, il giudizio di una Commissione di disciplina.

Il militare di truppa, che contragga unione matrimoniale col solo rito religioso, viene prosciolto dal servizio ed inviato in congedo, appena abbia soddisfatto l'obbligo di leva.

Art. 13.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se il militare ha prole naturale vivente, che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza aver ottenuto l'autorizzazione, salvo i casi d'impedimento contemplati dal Codice civile.

Se però il coniuge giudicato in *estremis* sopravviva, o se muoia la moglie, lasciando superstiti maschi in età minore o femmine minorenni, non maritate, il militare dovrà entrò 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio adempiere alle prescrizioni stesse, egli sarà prosciolto dal servizio ed inviato in congedo appena soddisfatto l'obbligo di leva.

Art. 14.

Nessun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole, può essere promosso sottotenente, se prima non soddisfi alle condizioni prescritte per gli ufficiali dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1896, n. 554.

Art. 15.

I sottufficiali ammogliati, i quali alla data del presente decreto fruiscano del soprassoldo di L. 365, o si trovino già a far parte del corpo invalidi e veterani, potranno facendone domanda, ottenere la libera disponibilità della rendita che avessero precedentemente costituita e vincolata.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo 7, riguardanti il diritto di riscuotere le annualità della rendita, saranno applicate dopo il 1° luglio 1903, anche ai sottufficiali ammogliati, i quali abbiano costituito e vincolato le rendite secondo le norme anteriori al presente decreto. I detti sottufficiali potranno altresì ottenere, a loro richiesta, che siano ad essi applicabili le disposizioni delle lettere *a* e *b* dell'articolo 9.

Art. 17.

È abrogato il R. decreto 29 marzo 1891 n. 146, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 264 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data d'oggi relativo al matrimonio dei militari di truppa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari di truppa attualmente sotto le armi, che alla data del presente decreto, abbiano contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, non sono soggetti alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 12 del Nostro decreto in data d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 31 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **278** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 22 marzo 1903, n. 152 « provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e Commercio:

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge per gli spiriti adoperati nelle industrie, del 22 marzo 1903, n. 152, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le Finanze e d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

La suddetta legge del 22 marzo 1903, n. 152 e il regolamento per la sua esecuzione, entreranno in vigore il giorno 16 luglio 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
CARCANO.
BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge del 22 marzo 1903, n. 152

—

CAPO I.

Disposizioni generali

—

Art. 1.

Gli spiriti destinati a scopo d'illuminazione, riscaldamento e forza motrice devono, agli effetti dell'art. 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, essere adulterati col denaturante generale fornito dallo Stato; quelli invece destinati ad altri usi industriali possono essere adulterati con denaturanti speciali forniti o dallo Stato o dagli interessati, qualora l'Amministrazione, riconosca inopportuno, per i detti usi, l'impiego di spirito adulterato col denaturante generale.

Con decreti Reali, a seguito di domanda degli interessati, sono stabilite le singole industrie ammesse a fruire delle agevolezze consentite all'alcool adulterato.

Le formule per la composizione dei denaturanti, ed il limite del grado alcoolico dello spirito da impiegarsi nelle dette industrie, sono determinati con decreti ministeriali.

Il prezzo dei denaturanti forniti dallo Stato è determinato con decreti ministeriali per ogni ettolitro di alcool sottoposto alla denaturazione.

CAPO II.

Spiriti adulterati con denaturante generale.

Art. 2.

Chi esercita un opificio di rettificazione o una fabbrica ove esista la vigilanza permanente, o un magazzino di commercio all'ingrosso assimilato ai depositi doganali, se intende godere delle agevolezze fiscali accordate dall'articolo 1 della legge 22 marzo 1903, n. 152, per lo spirito destinato esclusivamente a scopo d'illuminazione, di riscaldamento e di forza motrice, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico di finanza della provincia, corredandola di uno schizzo quotato dello stabilimento.

La denuncia deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni, ed indicare: i locali con riferimento allo schizzo; la quantità approssimativa dello spirito che si vuole denaturare entro l'anno, distintamente per trimestro; i recipienti od apparecchi dei quali sarà fatto uso e la loro capacità; gli attrezzi che devono servire per le operazioni di adulterazione.

La denuncia deve essere rinnovata entro il mese di novembre di ciascun anno, agli effetti dell'anno successivo, ed ogni qualvolta occorrano variazioni limitatamente però alle variazioni medesime.

Il locale ove s'intende compiere le operazioni di adulterazione e quello speciale per il deposito dello spirito denaturato, devono essere di sufficiente ampiezza e distinti da quelli ove si esercita la fabbricazione, la rettificazione ed il deposito degli spiriti puri, e non devono avere con essi comunicazione interna, mediante porte, finestre, tubi od altro. Ai suddetti locali si deve accedere direttamente ed esclusivamente dall'esterno, e le loro finestre devono essere munite d'inferriata e di rete metallica.

I recipienti e gli attrezzi, ed occorrendo anche i locali, devono a cura e spesa del fabbricante, essere esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile, e quanto ai primi si deve inoltre indicare la rispettiva capacità. Tali indicazioni devono essere apposte anche ai recipienti, nei quali sarà custodito lo spirito adulterato.

I recipienti nei quali s'intende compiere l'adulterazione dello spirito, devono essere isolati, ben in luce, accessibili da tutti i lati, in condizioni tali che ne sia possibile l'ispezione anche al di sotto e muniti di due indicatori a livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro. Il coperchio deve essere disposto in guisa da poter essere rimosso all'atto dell'adulterazione.

Art. 3.

L'esercente che intende adulterare spiriti, deve, di volta in volta, presentare all'Ufficio finanziario presso lo stabilimento od, in mancanza all'Ufficio tecnico della provincia, apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità e il grado di forza dello spirito che vuole adulterare, nonchè il giorno e l'ora in cui avranno principio le relative operazioni.

Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione, deve l'esercente dare la prova di avere depositato presso l'Ufficio tecnico di finanza la somma da esso preventivata per le indennità dovute al personale che sarà delegato per assistere alle operazioni dichiarate, come pure di aver versato nella Sezione di tesoreria della provincia, con imputazione alle entrate eventuali del Tesoro per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo, il prezzo dell'adulterante necessario per la denaturazione di tutta la quantità di spirito indicata nella denuncia.

Art. 4.

Le operazioni di adulterazione si devono compiere senza interruzione e non possono farsi che dal sorgere al tramontare del sole.

Gli agenti delegati presenziano il trasporto dello spirito dal magazzino di deposito al locale destinato per le operazioni di adulterazione ed assistono alle operazioni medesime per tutta la loro durata.

Prima di procedere all'adulterazione, devono accertarsi che allo

spirito da denaturare non sia stata aggiunta alcuna sostanza estranea.

Il denaturante deve essere aggiunto allo spirito, dopo che questo sia stato passato nei recipienti destinati per l'adulterazione, ed, appena avvenuta la miscela, deve la massa totale del liquido essere agitata nel modo e per il tempo necessario, a giudizio degli agenti, ad ottenere la perfetta omogeneità dello spirito adulterato.

Della seguita adulterazione viene compilato verbale.

Appena compiuta l'adulterazione, lo spirito denaturato deve essere immediatamente trasportato nell'apposito locale, da cui non può più venire estratto che per essere direttamente messo in commercio od impiegato nella rispettiva industria.

CAPO III.

Spiriti adulterati con denaturante speciale

—

Art. 5.

Gli esercenti industrie che vogliono essere abilitati all'impiego dello spirito adulterato col denaturante generale per usi diversi da quelli d'illuminazione di riscaldamento o di forza motrice, ovvero a servirsi di spirito adulterato con denaturanti speciali, devono presentare apposita domanda al Ministero delle finanze, indicando:

a) la natura e l'ubicazione dell'opificio;

b) la quantità approssimativa di alcool per i bisogni di un trimestre;

c) il processo seguito nelle manipolazioni dell'alcool;

d) la specie dei prodotti fabbricati e la loro destinazione;

e) la quota percentuale di spirito consumato o trasformato in rapporto ai prodotti finali.

Il ministro delle finanze, riconosciuta l'opportunità nei riguardi fiscali ed economici di accogliere la domanda, e sentito il laboratorio chimico centrale delle gabelle, provvede a disciplinare la concessione a' sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 6.

Il fabbricante, rettificatore od esercente magazzino di commercio all'ingrosso, che voglia adulterare lo spirito con denaturante speciale, deve uniformarsi alle prescrizioni contenute nel capo II. Deve inoltre chiudere lo spirito così adulterato in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, inscriverlo nel registro e custodirlo in separati recipienti secondo il diverso modo seguito per l'adulterazione; il qual modo sarà reso evidente mediante iscrizione, a grossi e durevoli caratteri, all'esterno di ciascun recipiente, a spese dell'interessato. La cauzione per i detti magazzini è però ridotta ad un decimo della tassa sulla quantità massima dello spirito introdotta nei magazzini medesimi.

L'adulterazione dello spirito con denaturanti diversi deve effettuarsi in base a dichiarazioni distinte che si riferiscano a periodi di tempo fra loro differenti. Nel locale destinato alle relative operazioni non possono trovarsi contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi.

Gli industriali che intendono compiere l'adulterazione nei loro stabilimenti, devono uniformarsi alle prescrizioni suddette, non che alle altre stabilite per i magazzini di commercio all'ingrosso per la custodia dello spirito puro.

Art. 7.

Chiunque intende servirsi di alcool adulterato con denaturante speciale, per impiegarlo in industria già ammessa a tale uso con decreto Reale, deve, almeno un mese prima, presentare denuncia all'Ufficio tecnico di finanza. La denuncia deve essere corredata di uno schizzo dell'opificio e contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 5, con l'aggiunta della designazione del magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, nel quale lo spirito deve essere custodito.

Per l'estrazione dello spirito adulterato dal detto magazzino, occorre presentare dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima, e l'intiera quantità estratta dev'essere subito immessa negli apparecchi di trasformazione.

Art. 8.

Il trasporto dell'alcool denaturato con adulterante speciale dalla fabbrica, dall'opificio di rettificazione o dal magazzino, può effettuarsi soltanto ad uno stabilimento industriale, che abbia ottemperato alle norme indicate nell'articolo precedente.

Il trasporto deve avvenire con accompagnamento di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico che viene rilasciato quando lo spirito adulterato è stato immesso nel magazzino assimilato ai doganali.

Art. 9.

La fornitura degli adulteranti speciali da parte degl'interessati, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle finanze.

In tal caso gli adulteranti devono essere chiusi in magazzino a doppia chiave od in recipienti da suggellarsi dalla finanza, dopo averne prelevati campioni da spedirsi al Laboratorio chimico delle gabelle per essere verificati.

Se per esigenze speciali dell'industria, tutto ciò non sia possibile, il chimico della finanza si reca presso lo stabilimento per eseguire la verificazione. Le indennità di trasferta e di soggiorno al chimico sono a carico dell'industriale.

Gli spiriti denaturati con adulteranti forniti dagli industriali devono essere consumati esclusivamente nello stabilimento ove avvenne l'adulterazione.

Art. 10.

Se l'esercizio di una data industria porta con sè la rigenerazione anche soltanto parziale dell'alcool, prima di adoperare lo spirito denaturato devesi farne speciale dichiarazione all'Ufficio tecnico nelle forme dell'articolo 7.

L'alcool rigenerato non deve servire che allo stesso scopo a cui ha servito la prima volta, previa una nuova adulterazione, sino alla quale deve essere chiuso in magazzino assimilato ai doganali.

Art. 11.

Gli esercenti industrie, nelle quali si impieghi alcool adulterato con denaturante generale a scopo diverso dall'illuminazione, riscaldamento o forza motrice, ovvero adulterato con denaturante speciale, devono lasciare libero ingresso nella fabbrica tanto di giorno quanto di notte agli agenti della finanza a mettere a loro disposizione un locale ed il materiale occorrente per le analisi e le verificazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di vigilare dette fabbriche saltuariamente od anche in modo continuo, dove o quando lo ritenga opportuno. Alla vigilanza continua saranno in ogni ipotesi sottoposte le fabbriche quando si verifichi la rigenerazione anche parziale dell'alcool, in relazione all'articolo precedente.

Le spese e le indennità al personale saranno in tutti i casi a carico dell'interessato.

CAPO IV.

Disposizioni comuni agli spiriti adulterati

—

Art. 12.

I denaturanti, fuori del caso dell'immediato impiego in presenza degli agenti, sono lasciati in consegna all'esercente, in recipienti suggellati dalla finanza e riposti in apposito locale, che deve essere fornito gratuitamente dall'esercente medesimo.

Di tutto ciò deve essere fatto apposito processo verbale.

Qualora il recipiente presenti traccia di manomissione, si deve sospendere l'adulterazione fino a che il chimico della finanza abbia eseguito gli opportuni riscontri, ovvero fino all'arrivo di nuovi adulteranti debitamente suggellati, e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali.

Art. 13.

Agli effetti dell'art. 1°, comma 3°, della legge 22 marzo 1903, n. 152:

a) i rettificatori ed i fabbricanti che pagano la tassa a mi-

sura dell'estrazione dello spirito del deposito, devono far adulterare insieme con la quantità di spirito soggetto a tassa, la corrispondente quota di abbuono, oppure presentare la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa detta quota di abbuono.

Qualora non si abbia la prova della precisa provenienza dello spirito secondo le materie e la qualità dei distillatori, si ritiene che il prodotto abbia goduto dell'abbuono maggiore.

In ugual modo deve procedersi per gli esercenti magazzino di commercio all'ingrosso, salvo che questi, invece di presentare la quota di abbuono in natura, devono versare in tesoreria la tassa corrispondente.

b) i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, devono presentare all'Ufficio tecnico della provincia domanda per lo sgravio della tassa, corredandola del verbale della seguita adulterazione.

Nel caso di cui alla lettera *a*), l'Ufficio tecnico scarica dal registro di magazzino la quantità di spirito soggetto a tassa, facendo riferimento al verbale di adulterazione, ed in quello della lettera *b*) accorda il disgravio della tassa sulla quantità di spirito adulterato, dedotta la quota corrispondente all'abbuono calcolato a norma della lettera *a*).

In entrambi i detti casi, ed ove non sia giustificata la provenienza dello spirito da materie vinose, occorre altresì la presentazione della quietanza di tesoreria che provi il pagamento della tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro sopra tutto lo spirito adulterato.

La percentuale di residui da sottoporre all'adulterazione deve di volta in volta ragguagliarsi alla quantità dello spirito effettivamente adulterato, compresi i detti residui e compresa pure la quota di abbuono se contemporaneamente sottoposta all'adulterazione.

Art. 14.

Gli agenti hanno diritto di prelevare campioni dello spirito adulterato sia presso i fabbricanti, rettificatori, commercianti all'ingrosso, esercenti deposito o vendita ed industriali, sia durante il trasporto di esso spirito.

Del prelevamento, che deve farsi in numero di tre campioni possibilmente almeno di un litro ciascuno, è compilato verbale in doppio originale da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

I campioni ed il verbale sono trasmessi all'Ufficio tecnico di finanza, il quale dispone per l'analisi di un campione, ed a norma dei risultati di questa accerta la contravvenzione, ove già non sia stata accertata.

Gli altri due campioni devono servire per la risoluzione della controversia che fosse sollevata dall'interessato.

Se non v'ha luogo a contravvenzione, deve restituirsi all'interessato il prezzo dei campioni, sentita, in caso di controversia, la Camera di commercio.

Art. 15.

Si incorre nella contravvenzione di cui all'art. 9, primo comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152;

a) quando gli spiriti adulterati non si trovino nelle condizioni di adulterazione prescritte o sia ad essi stata fatta l'aggiunta di acqua o di qualunque altra sostanza che possa in tutto o in parte neutralizzare gli effetti dell'adulterante; o quando se ne sia tentato l'impiego in uso diverso da quello per cui furono adulterati;

b) quando gli spiriti adulterati col denaturante generale si trovino nelle fabbriche, negli opifici o nei magazzini di commerciante all'ingrosso, fuori del locale ove si compie l'adulterazione al momento di essa, ovvero fuori del deposito speciale di cui all'articolo 2. o quando nel locale destinato all'adulterazione si trovino contemporaneamente spiriti adulterati con denaturanti diversi;

c) quando gli spiriti adulterati con denaturante speciale si trovino fuori dei locali dichiarati per le manipolazioni o per la fabbricazione dei prodotti in cui i detti spiriti sono impiegati, o fuori del deposito speciale di cui sopra, senza accompagnamento di bolletta di cauzione.

Art. 16.

La contravvenzione, prevista dall'art. 9, primo comma, della legge 22 marzo 1903, n. 152, produce di per sè la sospensione di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

Nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione, anche se la sospensione sia revocata per insussistenza della contravvenzione.

Art. 17.

Le contravvenzioni non previste dal codice penale, dalla legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, da quella 22 marzo 1903, n. 152, e dalla legge doganale, sono punite con una multa da lire 10 a lire 100.

Art. 18.

Per i casi non espressamente previsti nel presente regolamento, come pure per il rilascio delle bollette di legittimazione, e la validità delle medesime, per la procedura contravvenzionale, per la riscossione delle tasse e delle multe, e per la ripartizione di queste ultime, si applicano le disposizioni della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, e del relativo regolamento.

CAPO V.

Modificazioni al regolamento 5 luglio 1896, n. 289

—

Art. 19.

Agli articoli 37, ultimo comma; 43, quarto e quinto comma; 48, terzo, quarto e quinto comma; 71; 75, lettera *d*); 78; 79, terzo e quarto comma; 82, principio; 84, principio del terzo comma; 94, primo comma; 101, n. 4; 106, fine del primo comma; 108, primo comma, 110, principio del primo comma; e 112, ultimo comma, del regolamento 5 luglio 1896, n. 289, modificato con R. decreto 28 maggio 1899, n. 202, sono sostituiti i seguenti:

Art. 37 ultimo comma. — « I fabbricati tassati in base alla « produttività giornaliera dei lambicchi e che pagano la tassa a « rate quindicinali, possono dare la cauzione anche mediante fide- « iussione di due persone solventi accettate dall'esattore ».

Art. 43, quarto e quinto comma. — « Nel giorno e nell'ora « indicati nella ricevuta per l'incominciamento del lavoro, il fab- « bricante rimuove da sè i suggelli, salvo l'applicazione delle pene « di cui all'articolo 19 della legge, qualora i sigilli sieno rimossi « o la lavorazione sia iniziata prima dell'ora risultante dalla di- « chiarazione ».

« L'agente di vigilanza, terminata la lavorazione, appone i sug- « gelli agli apparecchi e trasmette la dichiarazione all'Ufficio tec- « nico di finanza ».

Art. 48, terzo, quarto e quinto comma. — « Devono pure ese- « guire il versamento della tassa nella Sezione di tesoreria o « depositarla presso un Ufficio contabile delegato come sopra, tutti « i fabbricanti che paghino la tassa anticipatamente od a misura « della estrazione dello spirito dal magazzino o gli esercenti le « fabbriche soggette all'accertamento diretto del prodotto. Così gli « uni come gli altri però, quando la fabbrica si trovi in località « notevolmente distante dal capoluogo di provincia o da un « Ufficio contabile, oppure sia priva di facili mezzi di comunica- « zione, ovvero quando la spesa per il detto versamento sia rag- « guardevole, possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza « a versare la tassa nella Sezione di tesoreria mediante vaglia o « cartolina vaglia, intestati alla medesima tesoreria, con diritto a « rimborso della tassa postale ».

« I fabbricanti che hanno prestato cauzione mediante fideius- « sione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 37, o pagano la « tassa a rate quindicinali, devono versarla presso l'esattore ».

« L'Intendenza ha pure facoltà di autorizzare gli esercenti fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera e che pagano la tassa a rate quindicinali, a versarla invece direttamente nella

Seziono di tesoreria mediante vaglia o cartolina vaglia, nei modi di cui sopra, oppure a depositarla presso un Ufficio contabile. Uguale facoltà spetta all'Intendenza anche rispetto ai fabbricanti di cui al comma precedente, qualora invece della fideiussione, diano la cauzione nel modo indicato al comma 3° dell'articolo 37, a meno che non intendano valersi del disposto del comma 4° dello stesso articolo. Qualora il vaglia o la cartolina vaglia pervengano alla Sezione di tesoreria dopo la scadenza della rata di tassa, si fa luogo su di questa all'applicazione della multa ».

Art. 71. — « Le disposizioni degli articoli 12 e 23 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, sono estese agli spiriti adulterati ed alle bevande alcooliche, intendendosi per tali quelle considerate dalla tariffa doganale come spirito dolcificato od aromatizzato ».

Art. 75, lettera *d*). — « termine utile per raggiungere la destinazione, via da percorrere se ferroviaria od ordinaria, e in quest'ultima ipotesi l'indicazione del mezzo di trasporto e dell'itinerario da seguire. In ogni caso sarà segnato sulla bolletta il giorno e l'ora in cui viene rilasciata ».

Art. 78. — Il trasportatore ha l'obbligo di far contrassegnare le bollette dall'Amministrazione delle strade ferrate al momento della spedizione, quando il trasporto avvenga per ferrovia, e di presentare in questo come in ogni altro caso, gli spiriti giunti al luogo di destinazione al Comando locale della guardia di finanza, di pubblica sicurezza o dei RR. carabinieri ed in mancanza al sindaco, i quali devono apporre sulla bolletta l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione, con la firma ed il bollo d'ufficio. Non osservandosi queste formalità la bolletta di legittimazione non è valida ».

Art. 79, terzo e quarto comma. — « L'Ufficio tecnico restituisce all'interessato uno degli esemplari della denunzia, munito dell'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata, e nello stesso tempo dispone perchè, a mezzo del sindaco o dell'Ufficio finanziario, gli sia consegnato il registro di carico e scarico e il registro memoriale, che devono conservarsi entrambi nel locale di deposito continuamente a disposizione degli agenti ».

« Sono esenti dall'obbligo di tenere i detti registri i venditori di spirito, purchè la quantità che tengono in deposito non superi 50 litri, e sia giustificata da regolari bollette di legittimazione, e purchè inoltre non effettuino la vendita in quantità eccedente due litri per volta, anche per asportarli dall'esercizio ».

Art. 82, principio. — « All'esaurimento del registro di carico e scarico o del registro memoriale, od in ogni caso dopo il 30 giugno di ciascun anno ecc. ».

Art. 84, terzo comma. « Inoltre la dogana preleva tre campioni di un litro ciascuno. ecc. ».

Art. 94, primo comma. — « L'Ufficio tecnico di finanza, quando riceve dalla dogana le bollette di cauzione di cui agli articoli 87, 90 e 92, prende nota nel registro di fabbrica o di magazzino della quantità di spirito da discaricare, quale risulta dalla bolletta di cauzione, salvo ad effettuare l'abbuono definitivo di tassa, allorchè sia presentata domanda, documentata a norma dell'art. 15 della legge ».

Art. 101, num. 4° — « se trattasi di acquavite di vino, oppure di cognac di vino, bisogna che abbia una ricchezza alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi dello stesso alcoolometro ».

Art. 106, fine del primo comma. — però gli apparecchi non denunciati, ai sensi dell'articolo primo, o pei quali venga dichiarata contravvenzione a' sensi dell'art. 19 del testo unico di legge 30 gennaio 1896, n. 26, devono essere suggellati, per impedirne l'uso ».

Art. 108, primo comma. — « Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'Indendenza di finanza, è nei casi urgenti, il contabile od il Municipio od anche il contravventore può disporne la vendita, previo assenso dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite ».

Art. 110, primo comma. — « Il processo verbale, con a corredo il processo verbale di consegna dei reperti, ove sia occorso, ecc. »

Art. 112, ultimo comma. — « Peraltro, nel caso di restituzione di spiriti soggetti a tributi, deve esigersi il contemporaneo pagamento di questi da chi ritira le merci; ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare ».

Art. 20.

Dopo la lettera *h*) e dopo l'ultimo comma dell'art. 73, dopo l'ultimo comma dell'art, 84, e prima dell'alinea dell'art. 99 del citato Regolamento, modificato come sopra, sono aggiunti rispettivamente i seguenti:

Art 73. — *i*) « gli Uffici postali ».

Ibidem, comma ultimo. — Pel rilascio delle bollette di legittimazione e per gli altri incarichi eventualmente loro affidati secondo il presente Regolamento, agli Uffici indicati alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) è concessa un'indennità in ragione di 5 centesimi per ogni bolletta di legittimazione rilasciata durante l'esercizio finanziario, in modo però che per ciascuno Ufficio e per ciascuno esercizio non possa tale indennità superare le lire centocinquanta.

Art. 84, comma ultimo. — « Il terzo campione deve rimanere suggellato a disposizione della finanza ».

Art. 99. — « Sono a carico del fabbricante o del rettificatore le spese per illuminazione e riscaldamento del locale dell'Ufficio finanziario presso la fabbrica o l'opificio.

Di seguito all'art. 42, comma primo; all'art, 62, sesto comma; all'articolo 77, comma terzo; all'art. 79, primo comma; all'art. 80, quarto comma; all'art. 86, primo comma; e all'art. 110, quarto comma, del citato Regolamento, modificato come sopra, sono rispettivamente aggiunte le parole seguenti:

Art. 42, 1° comma — « o la bolletta di somme depositate ovvero la ricevuta dei vaglia o della cartolina vaglia ».

Art. 62, 6° comma — « sulla quale indica inoltre, ove consti, la materia da cui è derivata ciascuna partita di spirito e la misura dell'abbuono da questa goduto ».

Art. 77, 3° comma — « o durante la permanenza presso la stazione ferroviaria o lo scalo marittimo, sempre quando sia escluso ogni sospetto di frode, e gl' interessati ne facciano regolare domanda scritta in carta da bollo ».

Art. 79, 1° comma — « nonchè il nome e cognome, e la residenza nel Comune di chi tiene le chiavi del deposito stesso nel caso di assenza dell'esercente ».

Art. 80, 4° comma — « nessuna trasformazione di spirito, sia pure eseguita a freddo, e nessuna aggiunta di acqua, può farsi nei depositi liberi di tassa, se non previa dichiarazione da presentarsi nei modi e nei termini dell'art. 40 ».

Art. 86, 1° comma — « o il giratario della bolletta di uscita ».

Art. 110, 4° comma — « ove si tratti di fabbricanti, può la riscossione effettuarsi anche ai sensi dell'art. 48 e seguenti ».

Art. 21.

All'art. 100, comma 3°, sono sostituite le parole *da adulterare* alle altre *adulterati, per la quale si può accordare il rimborso di L. 40 l'ettolitro.* Sono soppressi il 1°, il 2° e l'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Sono soppressi gli articoli 114, 115, 116 e 117 del suddetto regolamento, e gli articoli 118 e 119 assumeranno rispettivamente il numero 114 e 115.

Nella rubrica *Disposizioni diverse e transitorie* sono soppresse le parole *e transitorie.*

Disposizioni transitorie

—

Art. 22.

Gli Uffici tecnici e di finanza devono procedere, in contraddittorio degli interessati, all'inventario degli spiriti e dei residui della distillazione e della rettificazione, soggetti a tassa ed esistenti nelle

fabbriche, negli opifici di rettificazione e nei magazzini di commerciante all'ingrosso, al momento dell'attuazione della legge 22 marzo 1903, n. 152.

I detti residui, da chiudersi in magazzino assimilato ai depositi doganali, sono ammessi all'adulterazione nella misura fissata dall'art. 100 del regolamento 5 luglio 1856, n. 289, fino alla concorrenza delle quantità dello spirito risultante dall'inventario.

L'adulterazione deve eseguirsi nei modi ed alle condizioni stabilite dalla citata legge e dal presente regolamento, e sui detti spiriti e residui deve pagarsi la tassa di cent. 15 per grado e per ettolitro, quando non si abbia la prova che provengano dalla distillazione di materie vinose.

Art. 23.

Chiunque possegga bevande alcooliche di una o più specie, che da sole od insieme fra loro o con altre quantità di spirito siano in misura superiore ai 20 litri, deve farne denuncia entro un mese dall'attuazione del presente decreto, all'Ufficio tecnico di finanza, e provvedersi del registro di carico e scarico e di quello memoriale a norma degli articoli 79 e seguenti del regolamento 5 luglio 1896 n. 289.

Trascorso il detto termine, le quantità come sopra non denunziate, sono considerate di contrabbando in conformità all'art. 23 del testo di legge 30 gennaio 1896 n. 26.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Finanze
CARCANO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a cadauno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCXIV (Dato a Roma il 14 giugno 1903), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame, deliberato dal Consiglio comunale di Viterbo in adunanza del 2 settembre 1902.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

N. CCXV (Dato a Roma il 21 maggio 1903), col quale si sanziona la fusione dei patrimoni dei Monti frumentari Sollima e Germana-Arenga con la costituzione di un unico ente sotto il titolo di Monte frumentario di Castell'Umberto, e viene approvato lo statuto organico del detto Monte.

N. CCXVI (Dato a Roma il 21 giugno 1903), col quale sono trasformate le rendite della Confraternita del Purgatorio di Sciacca (Girgenti), sino a concorrenza dell'annua somma di L. 1113,96 al netto a favore del locale Ospedale Santa Margherita per la istituzione di una sezione per i cronici e vecchi inabili al lavoro.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCXVIII (Dato a Roma, il 21 giugno 1903), col quale è data facoltà al Comune di Castelbolognese di applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200 (duecento).

N. CCXIX (Dato a Roma, il 21 giugno 1903), col quale è data facoltà al Comune di Brescia di applicare nell'anno 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 600 (seicento).

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCXX (Dato a Roma il 23 aprile 1903), col quale la Fondazione Menabrea, nel Comune di Gressoney Saint Jean viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

N. CCXXI (Dato a Roma il 31 maggio 1903), col quale si delimitano i confini fra i Comuni di Roccavignale, Cosseria e Millesimo.

N. CCXXII (Dato a Roma il 31 maggio 1903), col quale i Monti frumentario e pecuniario di Pescosansonesco (Teramo) sono trasformati in una Cassa di prestanze agrarie, questa viene concentrata nella Congregazione di carità del luogo ed è approvato lo statuto organico per il governo del pio ente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Personale delle Intendenze.

Con R. decreto del 14 giugno 1903:

Barile Ottavio, archivista di 4ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 21 maggio 1903:

Franco Napoleone, archivista di 1ª classe, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio.

Personale delle Gabelle.

Con decreti Ministeriali del 21 maggio 1903:

Lega Pietro, commesso di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, dietro sua domanda, per età avanzata.

Baldelli Angelo, agente subalterno di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, dietro sua domanda, per anzianità di servizio e per età avanzata.

Rota Massimo, agente subalterno di 2ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, dietro sua domanda, per anzianità di servizio.

Con decreto Ministeriale del 27 maggio 1903:

Roberti Giovanni, agente subalterno di 3ª classe nelle dogane, è collocato a riposo, d'ufficio, per constatata inabilità fisica e per anzianità di servizio ed avanzata età.

Con decreto Ministeriale del 26 maggio 1903:

Scapino Vittorio, verificatore di 2ª classe nel personale delle tasse di fabbricazione, rettificato il cognome in quello di Scapin.

Con decreti Ministeriali del 15 giugno 1903:

Branchetti Ippolito — Mazzarella Nicola — Gafforlo Duilio — Mastrodomenico Donato — Gabrielli Giuseppe — Contessa Pietro — Sinello Giacomo — Jorio Vincenzo, verificatori meccanici in prova per le tasse di fabbricazione, sono nominati verificatori meccanici di 5ª classe, per il servizio medesimo, con l'annuo stipendio di L. 1300.

Personale delle Privative.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1903:

Gazzano Vincenzo, capo laboratorio di 1ª classe nelle Manifatture dei tabacchi, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1903:

Germain Benvenuto, ufficiale ai riscontri di 2ª classe nei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, coll'annuo stipendio di L. 2200, è promosso alla 1ª classe negli stessi Magazzini, coll'annuo stipendio di L. 2500.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO N. 3 degli Attestati di trascrizione dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª quindicina del mese di **marzo** *1903.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
5486	52	91	Conzi Luigi fu Nicolò, a Genova.	18 agosto 1902	1.° Le due facce di una medaglia d'oro sovrapposte l'una sull'altra, e sormontate dalla scritta in rilievo: *Marca depositata — colle più alte onorificenze alla esposizione Italo-Argentina di Genova — Gran medaglia d'oro e diploma d'onore.* Sotto, anche in rilievo, si legge: *Esp.or Luigi Conzi — Genova.* 2.° Le facce d'una medaglia sovrapposte l'una sull'altra e collocate in duplo a destra e a sinistra di chi guarda; in alto si legge: *La più alta onorificenza — Esposizione,* sul gruppo a sinistra la scritta: *Italo-Argentina — Genova* che si ripete sotto quello di destra, ed infine *Grande diploma d'onore — Medaglia d'oro all'Esposizione Italo-Argentina.* 3.° La scritta: *Olio d'oliva sopraffino delle Riviere — Genova — Italia,* su quattro righe, con le iniziali sottoposte *G. M. C. V. V.* il tutto racchiuso in una cornice quadrata a fregi con fiori negli angoli. Questo marchio sarà adoperato dal richiedente per contraddistinguere l'olio d'oliva di sua fabbricazione e commercio, applicandolo nel modo più opportuno sulle scatole di latta contenenti il prodotto.
5488	52	92	Ditta J. Petit Laroche & C.°, a Bordeaux (Francia).	22 id. »	Etichetta rettangolare ad angoli smussati portante in alto un'aquila ad ali spiegate, con un serpe nel rostro, poggiata sopra un fregio di foglie di alloro e quercia legato insieme con una daga da un nastro, sul quale leggesi il motto *Invidiam despice et age fortiter.* Sotto, la scritta: *J. Petit Laroche & C.o — Cognac Fine Champagne.* Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Francia, per contraddistinguere il cognac di sua fabbricazione, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto.
5489	52	93	La stessa.	22 id. »	Etichetta rettangolare, contornata da una fascia dorata con greca in bianco nel mezzo, portante in alto, in uno scudo, un cimiero piumato con la visiera calata, e sotto la scritta: *De Merville Frères Cognac.* In fondo tre stelle a cinque punte. Questo marchio, già legalmente adoperato dalla richiedente in Francia, per contraddistinguere un cognac speciale di sua fabbricazione e commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto.
5491	52	94	Ditta Domenico Bellardi & C.ia, a Torino.	23 id. »	1.° Etichetta rettangolare ad angoli rotondati con la veduta dello stabilimento nel mezzo sormontata da un nastro spiegato por-

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
					tanto la scritta: *Vino Vermouth*. In alto spicca lo stemma reale collocato fra i due versi di una medaglia d'oro, sui quali si protendono due nastri con le parole: *Grande Med. Oro - Min. Ag. Ind. Comm.* Sulle piegature dei nastri verso gli angoli superiori è ripetuta la parola: *Esportazione*. Intorno al campo centrale gira una fitta ghirlanda di foglie di vite quasi interamente nascosta da medaglie sovrapposte l'una all'altra ed avvolte in un nastro, che mostra nelle varie ripiegature i nomi delle città ove vennero conferiti i premi. Sotto la veduta centrale, in una targa curvata si legge: *G.de Medag. Oro - Min. Agr. Ind. e Comm.* e più sotto in una targa più grande: *D.co Bellardi e C.ia, Torino-Ginevra.* 2.° Fascia rettangolare portante la scritta: *A Guarentigia del nostro prodotto* con sotto il *fac-simile* della firma *Dom.co Bellardi e C.* La fascia è interrotta a sinistra da uno spazio circolare, nel quale vedesi un gruppo di due leoni, che poggiano una delle zampe anteriori sopra una scudo col monogramma *D. B. & C.* e con l'altra reggono lo stemma reale. 3.° Impronta circolare con lo stemma reale in mezzo e la scritta intorno: *Dom.co Bellardi e C.a Torino*, interrotta da due stellette. Questo marchio sarà adoperato dalla richiedente per contraddistinguere il vino vermouth di sua fabbricazione, applicandolo alle bottiglie contenenti il prodotto ed alle relative capsule.
5492	52	95	Manifattura Crini & Bottelli, a Galliate (Novara).	21 agosto 1902	Vignetta rappresentante la piazza di S. Marco a Venezia col relativo campanile, racchiusa dentro un contorno di fantasia. Esternamente, in alto a sinistra si legge: *Manifattura Crini & Bottelli*, e fra due linee parallele: *Galliate*. Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere i tessuti di sua fabbricazione, applicandolo sui prodotti medesimi.
5494	52	96	Ditta A. Manzoni & C.°, a Milano.	21 id. »	La figura di un triangolo isoscele portante nel mezzo le iniziali: *A. B.* Sormontate da una stelletta e la dicitura & *C.ie* entro un festone sotto la base. Esternamente, lungo i lati eguali, leggesi la scritta: *Marque de Fabrique*, fiancheggiata da due ramoscelli di pino simmetricamente disposti. Superiormente leggesi ad arco: *A. Manzoni & C°. Milano;* in fondo: *Savons de Berger*. Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere i saponi detti di Berger formanti oggetto di suo commercio, applicandolo direttamente sui prodotti medesimi, nonchè sulle casse, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5495	52	97	Ditta Lepage & C.°, a Milano.	28 id »	La scritta: *Obbiettivi fotografici Anostoscopio Lepage & C.°, Milano*, comunque riprodotta. Questo marchio sarà adoperato dalla richiedente per contraddistinguere gli obbiettivi fotografici di sua fabbricazione e commercio, applicandolo nel modo più opportuno sui prodotti, nonchè sulle scatole, involucri, carte di commercio, ecc.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
5496	52	98	Società per la fabbricazione della Biacca Pura, Marca Aquila, Carpaneto & C.°, a Genova.	21 agosto 1902	Etichetta circolare portante nel mezzo un'aquila ad ali aperte, che poggia gli artigli sopra un nastro con le parole: *Marca depositata.* Nella corona in giro leggesi: *Società per la fabbricazione della biacca pura - Quarto - Genova.* Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere la biacca ed altri colori di sua fabbricazione, applicandolo sui barili, scatole, latte, ecc. contenenti i prodotti, e sulle carte di commercio.
5498	52	99	Ditta A. Calderoni, a Milano.	26 id. »	La figura di un quadrante d'orologio contenuto da una fascia con disegni di fantasia portante in alto la scritta: *A. Calderoni,* in basso: *Milano* — Sul quadrante vedesi il monogramma: *C. A.* con le parole sottostanti: *Marca depositata.* Questo marchio sarà adoperato dalla richiedente per contraddistinguere gli orologi di sua fabbricazione, applicandolo direttamente sui quadranti, nonchè sulle casse, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5500	52	100	Adragna Giuseppe fu Rosario, a Trapani.	6 id. »	1.° Etichetta a contorni irregolari simmetrici, portante in alto, in una fascia, la parola: *Liquore* e nel campo superiore a destra la scritta: *Del Monte S. Giuliano;* a sinistra vedesi il monte con un castello, e sotto, in una targa ornata di foglie di vite con grappoli, leggesi: *G. Adragna fu R.io - Trapani - Palermo.* 2.° Etichetta a forma di suggello a contorno frastagliato portante l'effigie ed il nome di *Santo Ludovicus.* - Completa il marchio una striscia di carta rossa, che passa sotto le etichette e va a finire sotto la capsula che chiude la bocca della bottiglia. Questo marchio sarà adoperato dal richiedente per contraddistinguere il liquore di sua fabbricazione denominato del Monte S. Giuliano, applicandolo sulle bottiglie speciali contenenti il prodotto.
5501	53	1	D'Ischia Gennaro, a Napoli.	20 id. »	Doppio circolo concentrico, contenente quello di mezzo, sopra un fondo tratteggiato a linee trasversali, il disegno della stella d'Italia col monogramma *G. D. I.* contornato dalle parole: *Gennaro d'Ischia - Napoli.* Nella corona circolare risultante leggonsi in lettere maiuscole da stampa le parole: *Audacia-Labor-Constantia.* Questo marchio sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere un liquido ricostituente di sua fabbricazione denominato Ferrenal, applicandolo nel modo più opportuno nei recipienti, che contengono il prodotto.
5503	53	2	Nubian Manufacturing Company (Casa Commerciale Italiana), a Milano.	30 id »	Etichetta divisa in tre campi separati tra loro da uno spazio libero. Il campo centrale maggiore, contornato esternamente da un fregio a puntini ed internamente da una cornice in stile barocco, la quale mediante due rami interni lo suddivide in tre specchi, porta in alto le parole: *Cirage Istar,* nel mezzo una scritta sulle virtù del prodotto, e nella parte inferiore l'iscrizione: *Propriété Exclusive de la C.ie Nubian - Paris - Londres - Milan.* Negli spazi liberi leggesi, a sinistra, *a permanent lustre,* a destra *a splendid renovator.* I due

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
					campi laterali contornati da un fregio a merletto, portano quello a sinistra una dicitura sui pregi del prodotto e l'altro a destra un'avvertenza sul modo di usarlo. Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere il lucido di sua fabbricazione, denominato: Cirage Istar, applicandolo alle boccette contenenti il prodotto, nonchè agli imballaggi, carte di commercio, ecc.
5506	53	3	Onorato Battista, a Napoli.	28 agosto 1902	Etichetta formata da due trapezi coi lati minori riuniti e contenenti nella parte centrale un disegno di fantasia a rete sottilissima. Da un verso presentasi un medaglione col ritratto dell'inventore circoscritto dalle parole: *Preparazione originale del farmacista;* in una targa sottoposta leggesi il nome e cognome *Onorato Battista*, ed in fondo, contornata da intagli, la scritta: *Napoli (Italia). Marchio di garanzia depositato. I falsificatori saranno deferiti a norma di legge.* Nell'altro verso, vedesi la figura di un cervo, che appoggia la zampa anteriore sinistra sopra uno scudo portante il monogramma intrecciato *O. B.* ed una targa ad intagli con l'iscrizione: *Marchio di garanzia depositato. I falsificatori saranno deferiti a norma di legge.* Questo marchio sarà dal richiedente adoperato per contraddistinguere le specialità farmaceutiche di sua fabbricazione e commercio, applicandolo agli involucri delle bottiglie contenenti il prodotto, nonchè agli imballaggi, carte di commercio, ecc.
5512	53	4	Ditta K. & C.° Fratelli Popoff, a Mosca.	13 settembre 1902	1.° Etichetta mistilinea portante nel campo centrale le iniziali *K & C*, in grande formato, e nei quattro angoli l'indicazione ripetuta in lingua russa *Fratelli K & C. Popoff*. In alto sopra un nastro con la dicitura in lingua russa *Fornitore di S. M. l'Imperatore di Russia*, vedesi l'arma imperiale moscovita tra due stemmi imperiali russi. 2.° Riproduzione in formato più grande degli stemmi imperial descritti di sopra col nastro e la scritta russa sottostante in due righe *Amministrazione in Mosca — Depositi Casa Tretjakoff.* Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Russia. per contraddistinguere il the formante oggetto del suo commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno applicandolo sui pacchi contenenti il prodotto.
5514	53	5	Galena Signal Oil Company, a Franhlin, Pa. (S. U. d'America).	15 id. »	Una stella a cinque punte contenente la lettera maiuscola *G* e sormontata dalla parola *Galena* scritta in arco. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente negli Stati Uniti d'America, per contraddistinguere gli olii lubrificanti di sua fabbricazione, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo nel modo più opportuno ai prodotti involucri, carte di commercio, ecc.
5516	52	6	Ditta Franz Fritzsche & C.°, ad Amburgo (Germania).	15 id. »	La figura di tre gufi appollaiati sopra un ramo con sotto la parola di fantasia *Chinosol.* Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
					Germania, per contraddistinguere i prodotti chimico-farmaceutici di sua fabbricazione e commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo nel modo più opportuno sui prodotti medesimi, nonchè sugli involucri, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5522	53	7	Ditta Luigi Colombo, a Busto Arsizio (Milano).	13 settembre 1902	La figura di una colomba dorata vista di profilo sopra un fondo argentato, con le ali spiegate, un ramo nel becco ed i piedi poggiati sopra un nastro svolazzante con le parole: *Marca di Fabbrica*. Superiormente una stella a cinque punte, sormontata dalla scritta: *Manifattura nazionale*, in lettere maiuscole, disposte in arco di circolo, spande fasci di raggi per ogni direzione; sotto il fondo argentato leggesi: *Registrata*, ed in fondo *Madapolam* in caratteri grandi di stampa. Lateralmente un timbro in forma di anello con le parole: *Luigi Colombo — Busto Arsizio*. Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere il tessuto di cotone Madapolam ed altri tessuti formanti oggetto di sua fabbricazione e commercio, applicandolo sulle pezze relative, nonchè sugli imballaggi, carte di commercio, ecc.
5523	53	8	Società Molini e Pastificio Pantanella, a Roma.	17 id. »	Circolo contenente nel mezzo un'ovale con sotto una faccia rettangolare in bronzo. Internamente, lungo la circonferenza corrono tre spighe di grano, due a sinistra ed una a destra con gli steli intrecciati alla parte inferiore. Sopra l'ovale un nastro a varie piegature porta la scritta: *Società Molini e Pastificio Pantanella* in lettere maiuscole da stampa, ed a destra di esso, sempre nella parte superiore, leggesi in tre righe: *Anonima — Sede in Roma — Capitale versato lire 10,000,000.* Questo marchio sarà dalla richiedente adoperato per contraddistinguere le farine, paste, ecc., di sua fabbricazione, applicandolo nel modo più opportuno sui sacchi, casse, pacchi, ecc., contenenti i prodotti e sulle carte di commercio.
5524	53	9	Ditta Ferrer Hermanos, a Portofin, La Corogna (Spagna).	25 id. »	Etichetta rettangolare con bordo a martello contenente un nastro a svolazzi portante a sinistra la parola *L'Ancre*. — Il nastro è attraversato obbliquamente da un'àncora con un pezzo di catena; a destra sotto il nastro leggesi su due righe: *Marque Dèposée*. Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Francia, per contraddistinguere le conserve alimentari di sua fabbricazione e commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo nel modo più opportuno sui prodotti medesimi, nonchè sulle scatole, imballaggi, carte di commercio, ecc.
5526	53	10	Ditta Westenhoff & C.ie ad Hannover (Germania).	26 id. »	La figura d'una mano che termina di scrivere con una penna la parola: *Optimus*. Questo marchio già legalmente usato dalla richiedente in Germania, per contraddistinguere gli articoli di cancelleria di sua fabbricazione e commercio, sarà allo stesso scopo adoperato nel Regno, applicandolo nel modo più opportuno sui prodotti medesimi, nonchè sulle cassette, imballaggi, carte di commercio, ecc.

Roma, addì 12 giugno 1903.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
S. OTTOLENGHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 25 dal 15 al 21 giugno 1903.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Alba	Castiglione fal. . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Lamorra	»	1	—	1	—	1	—
	»	Cuneo	Centallo	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Cuneo	»	1	—	1	—	1	—
	»	Mondovì	Mondovì	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Pinerolo	Vigone.	»	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			6	—	6	—	6	—
	Milano	Milano	Cassano d' Adda . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Irma.	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Perugia	Rieti	Forano.	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Terni	Stroncone	equina	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria.			2	—	2	—	2	—
	Grosseto	Grosseto	Roccalbegna	bovina	1	—	1	—	1	—
		Toscana			1	—	1	—	1	—
	Roma	Frosinone	Ceccano	bovina	1	—	3	—	3	—
		Lazio			1	—	3	—	3	—
	Aquila	Avezzano	Pescina	ovina	1	—	8	—	8	—
	Foggia	Foggia	Foggia.	bovina	1	—	2	—	2	—
		Regione Meridionale Adriatica			2	—	10	—	10	—
	Napoli	Castellammare	Castellammare . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Gragnano.	»	1	—	1	—	1	—
	Avellino	S. Ang. dei L.	Calitri	ovina	1	—	2	—	2	—
	Salerno	Salerno	Tramonti	bovina	1	—	1	—	1	—
	Reggio Cal.	Gerace	Ferruzzano	ovina	1	—	6	—	6	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle, mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Carbonchio ematico**	*Reggio Cal.*	Palmi	Cittanova	ovina	—	11	—	10	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea			5	11	11	10	11	1
	Trapani	Mazzara	Patranna	equina	1	—	1	—	1	—
		Sicilia			1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Cagliari	Villamar	bovina	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Nuoro	Oliena	ovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			2	—	2	—	2	—
Carbonchio sintomatico	*Perugia*	Terni	Acquasparta	bovina	1	—	1	1	—	—
		Marche ed Umbria			1	—	1	1	—	—
	Grosseto	Grosseto	Gavarrano	bovina	1	—	3	—	3	—
		Toscana			1	—	3	—	3	—
	Potenza	Potenza	Abriola	bovina	1	—	10	—	10	—
		Regione Meridionale Mediterranea			1	—	10	—	10	—
	Palermo	Termini Imer.	Sclafani	bovina	2	—	2	—	2	—
	Girgenti	Girgenti	Rocalmuto	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Sciacca	Caltabellotta	»	—	4	—	—	—	4
		Sicilia			2	5	2	—	2	5
	Cagliari	Cagliari	Villamar	bovina	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Alghero	Bonorva	»	—	1	—	1	—	—
		Sardegna			1	1	1	1	1	—
Afta epizootica	*Novara*	Domodossola	Druogno	bovina	—	10	—	8	—	2
		Piemonte			—	10	—	8	—	2
	Pavia	Mortara	Cilavegna	bovina	2	—	7	7	—	—
	Bergamo	Bergamo	Camerata Corn.	»	1	—	20	—	—	20
	»	»	Gerosa	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Taleggio	bovina	—	36	—	30	—	6
	»	»	Id.	suina	—	4	—	4	—	—
		Lombardia			3	49	27	50	—	26
	Piacenza	Piacenza	Agazzano	bovina	—	17	—	—	—	17
	»	»	Borgonovo	»	4	4	56	14	—	46
	»	»	Pianello	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Ziano	»	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Emil.*	Reggio Emilia	Gattico.	bovina	—	12	—	—	—	12
	»	»	Reggio Emilia . . .	»	—	24	2	—	—	26
	Bologna	Bologna	Sant'Agata bol. . .	»	1	—	2	—	—	2
		Emilia			6	59	64	14	—	109
	Perugia	Rieti	Marcetelli	caprina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Morro Reatino . . .	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Torri Sabina . . .	»	—	15	—	7	—	8
		Marche ed Umbria			—	48	—	7	—	41
	Grosseto	Grosseto	Magliano Toscana. .	ovina	—	20	—	—	—	20
		Toscana			—	20	—	—	—	20
	Roma	Viterbo	Vitorchiano.	bovina	1	—	1	1	—	—
		Lazio			1	—	1	1	—	—
	Aquila	Aquila	Pizzoli	ovina	—	35	—	2	—	33
		Regione Meridionale Adriatica			—	35	—	2	—	33
Tubercolosi	*Firenze*	Firenze	Bagno a Ripoli . .	bovina	—	3	—	—	—	3
		Toscana			—	3	—	—	—	3
	Roma	Frosinone	Alatri	ovina	1	—	1	—	1	—
	»	Roma	Roma	bovina	2	—	2		2	—
		Lazio			3	—	3	—	3	—
Morva e Farcino	*Cuneo*	Alba	Priocca	equina	—	1	—	1	—	—
	»	Cuneo	Tenda	»	—	1	—	1	—	—
		Piemonte			—	2	—	2	—	—
	Como	Lecco	Lecco	equina	—	1	—	—	—	1
	Bergamo	Treviglio	Arcene	»	—	1	—	—	—	—
	»	Bergamo	Bergamo	»	—	—	—	—	—	(1) 1
		Lombardia			—	2	—	—	—	2
	Udine	Palmanova	Palmanova	equina	1	—	2	—	2	—
	»	Udine	Udine , ...	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	3	—	3	—
	P. Maurizio	P. Maurizio	Porto Maurizio . . .	equina	1	—	1	—	1	—
		Liguria			1	—	1	—	1	—
	Parma	Parma	Parma	equina	—	1	—	—	1	—
		Emilia			—	1	—	—	1	—

(1) È il cavallo sospetto di morva proveniente da Arcene — trovasi isolato in apposito locale e sottoposto ad osservazione.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Perugia*	Perugia	San Giustino	equina	1	—	1	—	1	—
			Marche ed Umbria		1	—	1	—	1	—
	Pisa	Pisa	Crespina	equina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pisa	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vecchiano	»	—	2	—	—	—	2
	Firenze	Firenze	Campi Bersezio . . .	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Rignano	»	—	1	—	—	—	1
	»	S. Miniato	Fucecchio	»	—	1	—	—	—	1
	Grosseto	Grosseto	Massa Marittima . .	»	1	—	1	—	—	1
			Toscana		3	5	3	—	1	7
	Roma	Frosinone	Ceccano	equina	—	1	—	—	—	1
	»	Roma	Castelnuovo Porto .	»	1	—	2	2	—	—
			Lazio		1	1	2	2	—	1
	Caserta	Caserta	San Felice a Canc.	equina	—	1	—	—	—	1
	Napoli	Napoli	Torre del Greco. . .	»	—	2	—	1	—	1
	Benevento	Benevento	Benevento	»	—	2	—	—	—	2
	Potenza	Matera	Montescaglioso . . .	»	—	1	—	—	1	—
	»	Melfi	Maschito	»	—	1	—	—	1	—
			Regione Meridionale Mediterranea . .		—	7	—	1	2	4
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta . . .	equina	—	3	1	—	—	4
	Girgenti	Girgenti	Raffadali	»	—	4	—	—	—	4
	Trapani	Trapani	Trapani	»	1	—	1	—	1	—
			Sicilia		1	7	2	—	1	8
Vaiuolo ovino	*Macerata*	Macerata	Belforte del Chienti.	ovina	—	22	1	—	—	23
			Marche ed Umbria		—	22	1	—	—	23
Rabbia	*Mantova*	Gonzaga	Suzzara	equina	1	—	1	—	1	—
			Lombardia		1	—	1	—	1	—
	Verona	Verona	Verona	canina	—	—	1	—	1	—
			Veneto		—	—	1	—	1	—
	Bologna	Faenza	Bologna	canina	2	—	2	—	2	—
	Ravenna	Bologna	Faenza	suina	1	—	1	—	1	—
			Emilia		3	—	3	—	3	—
	Bari	Altamura	Grumo Appula . . .	canina	—	—	1	—	1	—
			Regione Meridionale Adriatica		—	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rabbia**	*Caserta*	Nola	Nola	canina	—	2	—	—	—	2 (1)
	»	Piedim. d'Alife	Valle Agricola	bovina	—	1	—	—	—	1 (1)
		Regione Meridionale Mediterranea .			—	3	—	—	—	3
Rogna	*Milano*	Monza	Monza	equina	1	—	1	—	—	1
		Lombardia			1	—	1	—	—	1
	Perugia	Rieti	Collevecchio	ovina	—	178	—	158	—	20
		Marche ed Umbria			—	178	—	158	—	20
	Roma	Roma	Grottaferrata . . .	ovina	—	339	—	339	—	—
	»	»	Roma	»	—	550	—	—	—	550
	»	»	Tivoli	»	—	298	—	—	—	298
		Lazio			—	1187	—	339	—	848
	Aquila	Aquila	Bussi	ovina	—	80	—	—	—	80
	»	»	Capestrano	»	—	329	—	—	—	329
	»	»	Caporciano	»	—	1878	—	—	—	1878
	»	»	Castel d'Ieri	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Castelvecchio Sub. .	»	—	110	—	—	—	110
	»	»	Collepietro	»	—	1550	—	550	—	1000
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	1450	—	—	—	1450
	»	»	Goriano Sicoli. . .	»	—	1151	—	1151	—	—
	»	»	Navelli	»	—	500	—	—	—	500
	»	»	Ofena	»	—	1800	—	—	—	1800
	»	»	Prata d'Ansidonia .		—	1250	—	—	—	1250
	»	»	San Pio delle Camere	»	—	190	—	—	—	190
	»	Avezzano	Cappadocia	»	—	479	—	—	2	477
	»	»	Castellafiume	»	—	163	—	—	—	163
	»	»	Lecce de'Marsi . . .	»	—	250	—	110	—	140
	»	Solmona	Roccapia	»	—	453	—	—	—	453
	Campobasso	Isernia	Montaquila	»	—	40	—	—	—	40
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	364	—	—	—	364
	»	»	Celle San Vito . .	»	—	179	—	—	—	179
	»	»	Faeto	»	—	60	—	20	—	40
	»	San Severo	San Giovanni Rotondo	»	—	1000	—	—	—	1000
		Regione Meridionale Adriatica			—	13817	—	1831	2	11984
	Caserta	Pied. d'Alife	Letino	ovina	—	300	—	—	—	300
	»	»	San Gregorio	»	—	100	—	—	—	100
	Benevento	Cerreto Sannito	Morcone	»	—	261	—	—	—	261
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	661	—	—	—	661

(1) Gli animali — sospetti idrofobi — sono tuttora in osservazione.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Sassari*	Nuoro	Orgosolo	caprina	—	160	—	50	—	110
		Sardegna			—	**160**	—	**50**	—	**110**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Cuneo*	Cuneo	Contallo	—	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Torino	—	—	1	—	—	—	1
	Novara	Novara	Trecate	—	—	6	—	—	2	4
		Piemonte			**1**	**7**	**1**	—	**3**	**5**
	Milano	Lodi	Bertonico	—	2	—	30	11	19	—
	»	»	Corte Palasio	—	1	—	3	—	—	3
	Bergamo	Bergamo	P. San Pietro. . . .	—	—	—	9	—	—	9
	»	Treviglio	Calcio	—	—	—	4	—	—	4
	Mantova	Asola	Asola	—	1	—	3	—	3	—
	»	Cast. Stiviere	Solferino	—	1	—	1	—	—	1
	»	Mantova	Marmirolo	—	—	1	—	—	—	1
	»	Rovere	Quistello	—	—	43	—	—	—	43
		Lombardia			**5**	**44**	**50**	**11**	**22**	**61**
	Udine	Codroipo	Codroipo	—	1	—	1	—	1	—
	»	Maniago	Maniago	—	1	—	1	—	1	—
	»	Pordenone	Cordenos	—	—	2	—	—	2	—
	»	Spilimbergo	Spilimbergo	—	1	—	1	—	1	—
	»	Udine	Pagnacco	—	1	—	2	—	2	—
	Treviso	Conegliano	Conegliano	—	—	43	—	4	4	35
	Rovigo	Badia Pol.	Badia Pol.	—	1	—	1	—	1	—
		Veneto			**5**	**45**	**6**	**4**	**12**	**35**
	Piacenza	Piacenza	Borgonovo.	—	1	—	7	—	3	4
	Parma	B. S. Donnino	Fontanellato . . .	—	1	7	4	—	6	5
	»	»	Noceto	—	—	60	—	—	29	31
	»	Borgotaro	Borgotaro	—	4	18	9	—	14	13
	»	Parma	Collecchio	—	1	4	6	—	2	8
	»	»	Sala Baganza. . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Lazzaro . . .	—	—	48	—	—	17	31
	Reggio Emilia	Guastalla	Boretto.	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Fabbrico	—	—	12	—	—	12	—
	»	»	Reggiolo	—	—	3	—	—	3	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Reggio Emilia*	Reggio Emilia	Albinea	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Reggio Emilia . . .	—	—	8	—	—	2	6
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	3	—	—	1	2
	»	Ferrara	Copparo	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Ferrara	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna	Bologna	Anzola	—	—	14	—	9	1	4
	»	»	Argelato	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Budrio	—	3	3	3	1	5	—
	»	»	Castello di Serravalle	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Crespellano.	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Crevalcore	—	—	3	—	—	2	1
	»	r	Molinella	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Giov. Persiceto .	—	5	9	7	—	1	15
	»	»	Sant'Agata bol. . .	—	—	7	—	—	1	6
	Ravenna	Ravenna	Ravenna	—	—	6	—	6	—	—
	Forlì	Cesena	Roversano	—	5	—	8	—	2	6
	»	Forlì	Forlì.	—	—	1	—	—	1	—
		Emilia			**26**	**211**	**50**	**16**	**113**	**132**
	Ancona	Ancona	Castelfidardo	—	1	—	1	—	1	—
	Macerata	Macerata	Porto Recanati . . .	—	—	1	—	1	—	—
	Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	—	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Foligno	Nocera Umbra . . .	—	—	2	—	2	—	—
	»	Perugia	Tuoro	—	—	1	—	—	—	1
	»	Terni	Acquasparta	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Stroncone	—	2	—	2	1	—	1
		Marche ed Umbria			**5**	**4**	**5**	**4**	**3**	**2**
	Arezzo	Arezzo	Cortona	—	1	—	4	—	2	2
		Toscana			**1**	—	**4**	—	**2**	**2**
	Aquila	Aquila	Castel d'ieri	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Navelli	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Scoppito	—	—	1	—	—	—	1
	»	Avezzano	Aielli	—	5	—	6	—	3	3
	»	»	Collarmele	—	3	5	3	3	2	3
	»	»	Gioia de' Marsi . .	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Ovindoli	—	3	2	3	—	1	4
	»	Cittaducale	Amatrice	—	2	8	3	5	3	3
	»	Sulmona	Barrea	—	3	3	5	—	1	7
	»	»	Sulmona	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Villettabarrea. . . .	—	4	—	4	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Campobasso*	Campobasso	Petrella ris.	—	2	—	(1) 9	—	1	8
	»	Larino	Bonefro	—	18	—	22	—	4	18
	Foggia	Bovino	Ascoli Sat.	—	—	1	—	—	—	1
	»	San Severo	Ischitella	—	1	—	39	—	17	22
		Regione Meridionale Adriatica			**44**	**21**	**97**	**8**	**35**	**75**
	Caserta	Piedim. d'Alife	Fontegreca	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	San Potito	—	—	11	—	—	—	11
	Napoli	Napoli	Torre del Greco	—	1	—	7	—	7	—
	Avellino	Avellino	Capriglia	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Grottolella	—	—	5	7	1	3	8
	Potenza	Melfi	Montemilone	—	—	31	—	12	—	19
	»	Potenza	Armento	—	1	—	5	—	1	4
	»	»	Genzano	—	—	13	—	—	(2) 13	—
	Cosenza	Cosenza	Cerreto	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Lappano	—	2	—	2	—	2	—
	»	Paola	Lago	—	1	—	15	—	9	6
		Regione Meridionale Mediterranea			**8**	**68**	**40**	**13**	**38**	**57**
	Caltanissetta	Piazza Armer.	Castrogiovanni	—	2	—	11	—	—	11
		Sicilia			**2**	—	**11**	—	—	**11**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Macerata*	Camerino	Montecavallo	ovina	1	—	35	—	—	35
	»	»	Visso	»	1	—	21	—	—	21
		Marche ed Umbria			**2**	—	**56**	—	—	**56**
	Roma	Roma	Jenne	caprina	—	11	—	—	—	11
	»	»	**Roma**	ovina	—	1065	—	—	—	1065
	»	»	San Polo dei Cav.	»	—	150	—	84	—	66
	»	Velletri	Norma	caprina	2	13	10	10	—	13
		Lazio			**2**	**1239**	**10**	**94**	—	**1155**
	Aquila	Avezzano	Carsoli	caprina	—	156	—	100	—	56
	»	Cittaducale	Castel S. Angelo	»	—	15	—	—	—	15
		Regione Meridionale Adriatica			—	**171**	—	**100**	—	**71**
	Avellino	Ariano	Vallata	ovina	1	—	3	—	—	3
	Potenza	Matera	Matera	»	—	20	—	—	—	20
	»	Melfi	Castelgrande	»	1	—	130	—	—	130
	Cosenza	Castrovillari	Laino Borgo	ovina	—	12	—	12	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	24	—	24	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea			**2**	**56**	**133**	**36**	—	**53**
	Sassari	Sassari	Sennori	caprina	—	75	—	63	12	—
		Sardegna			—	**75**	—	**63**	**12**	—

(1) Questi suini ammalati sono sottoposti a rigorosa sorveglianza, si sospettano idrofobi.
(2) Questi animali furono riconosciuti affetti da angina carbonchiosa.

RIEPILOGO

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 15 al 21 giugno 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	equina	2	—	2	—	2	—
	bovina	16	—	19	—	19	—
	ovina	4	11	17	10	17	1
	—	22	11	38	10	38	1
Carbonchio sintomatico	equina	—	5	—	—	—	5
	bovina	6	1	17	2	16	—
	—	6	6	17	2	16	5
Afta epizootica	bovina	10	111	92	66	—	137
	ovina	—	58	—	5	—	53
	caprina	—	48	—	7	—	41
	suina	—	4	—	4	—	—
	—	10	221	92	82	—	231
Tubercolosi	bovina	2	3	2	—	2	3
	ovina	1	—	1	—	1	—
	—	3	3	3	—	3	3
Morva e farcino	equina	9	25	12	5	10	22
Vaiuolo ovino	—	—	22	1	—	—	23
Rabbia	canina	2	2	4	—	4	2
	equina	1	—	1	—	1	—
	bovina	—	1	—	—	—	1
	suina	1	—	1	—	1	—
	—	4	3	6	—	6	3
Rogna	equina	1	—	1	—	—	1
	ovina	—	15843	—	2328	2	13513
	caprina	—	160	—	50	—	110
	—	1	16003	1	2378	2	13624
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	96	400	264	56	228	380
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	4	1247	189	96	—	1340
	caprina	2	294	10	197	12	95
	—	6	1541	199	293	12	1435

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie.

GRAN BRETAGNA.

	Carbonchio ematico		Afta epizootica		Morva o farcino		Rabbia		Pneumo-enterite infettiva dei suini	
	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Località infette	Animali infetti	Casi denunziati: Cani	Casi denunziati: Altri animali	Località infette	Porci uccisi perchè infetti o sospetti
Settimana dal 14 al 20 giugno 1903	14	19	—	—	35	56	—	—	57	353
Periodo corrispondente nel 1902	12	13	—	—	24	30	—	—	33	150
Periodo corrispondente nel 1901	17	24	—	—	27	43	—	—	109	503
Periodo corrispondente nel 1900	10	22	—	—	18	27	—	—	76	677
Totale di 25 settimane del 1903	416	647	—	—	655	1065	—	—	840	3.956
Periodo corrispondente nel 1902	370	612	1	120	538	993	12	2	836	3.984
Periodo corrispondente nel 1901	346	494	12	669	621	1080	1	1	2011	9.723
Periodo corrispondente nel 1900	294	478	9	123	527	922	—	—	1105	11.812

N. B. — Le cifre del corrente anno sono soltanto approssimative.

SVIZZERA — *Dall'8 al 14 giugno 1903.*

	Numero dei Cantoni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero dei capi ammalati o sospetti	Numero dei morti od abbattuti
Carbonchio sintomatico	6	bovina	11	11
Carbonchio ematico	4	bovina	5	5
Moccio e farcino	1	equina	1	1
Malattie infettive dei suini	8	suina	135	43
Rogna	2	ovina	23	—
Tubercolosi	2	bovina	11	—

AUSTRIA — *Dall'8 al 14 giugno 1903.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	10	14
Carbonchio ematico	2	2
Morva e farcino	16	17
Rogna	99	205
Carbonchio sintomatico	2	2
Mal rossino	68	166
Setticemia e peste dei suini	218	455
Morbo coitale	75	274
Rabbia	28	31

UNGHERIA — *Dal 10 al 17 giugno 1903.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Carbonchio ematico	20	34
Rabbia	87	87
Morva e farcino	54	60
Afta epizootica	153	874
Vaiuolo	6	15
Morbo coitale	112	302
Rogna	487	1116
Mal rossino	244	761
Setticemia dei suini	569	—

SERBIA — *Dal 6 al 13 giugno 1903.*

	Comuni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	ANIMALI: precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Peste suina	1	suina	13	—	4	—	7	2
Resipola	1	»	—	3	3	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	ovina	2	—	—	—	2	—
Afta epizootica	1	bovina	3	—	—	—	—	3
Carbonchio	1		—	3	3	—	—	—
Morva e Farcino	1	equina	—	1	—	1	—	—

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. — *Dal 1° al 15 giugno 1903.*

	Comuni infetti	Animali ammalati	Animali morti	Animali abbattuti	Animali sospetti	Numero dei proprietari
Mal rossino	2	5	3	—	12	3

MONTENEGRO — *Dal 1° al 10 giugno 1903.*

	Parchi o pascoli infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero degli animali ammalati
Carbonchio ematico	1	bovina	1

RUMANIA — *Dal 22 al 29 maggio 1903.*

	Numero dei Comuni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Afta epizootica .	29	bovina	703	1687	—	—	1360	1030
Vaiuolo . . .	6	ovina	450	9	9	—	220	230
Carbonchio . .	1	bovina	2	—	—	—	2	—
Malattie infettive dei suini .	17	suina	—	56	24	25	4	3
Morva	5	equina	—	10	—	10	—	—
Tifo	1	»	—	2	1	—	—	1
Rabbia	1	bovina	—	4	—	4	—	—

RUMANIA — *dal 29 maggio al 4 giugno 1903.*

	Numero dei Comuni infetti	Specie cui appartengono gli animali ammalati	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Afta epizootica	31	bovina	1030	1358	—	—	1069	1319
Vaiuolo . . .	10	ovina	230	593	5	—	126	692
Malattie infettive dei suini .	4	suina	3	41	21	17	—	6
Tifo	1	equina	1	—	—	—	1	—
Rabbia	1	bovina	–	1	—	1	—	—
Morva	6	equina	—	20	—	20	—	—
Rogna . . .	1	»	—	4	—	—	—	4

RUMANIA — *Dal 5 al 13 giugno 1903.*

	Numero dei Comuni infetti	Specie	precedentemente ammalati	caduti ammalati	morti	uccisi	guariti	che restano ammalati
Afta epizootica .	33	bovina	1319	1963	—	—	1898	1384
Vaiuolo . . .	9	ovina	692	227	61	—	678	180
Malattie infettive dei suini .	6	suina	6	34	23	1	12	4
Rabbia	3	bovina	—	4	—	4	—	—
Carbonchio . .	1	bovina	—	3	3	—	—	—
	1	ovina	—	10	10	—	—	—
Emoglobinuria .	2	bovina	—	13	8	—	5	—
Morva	12	equina	—	27	—	27	—	—

EGITTO

Telegrammi da Alessandria — inviati dal Consiglio sanitario marittimo e quarantenario — in data 17-18 e 20 giugno 1903, denuziano la comparsa del *tifo nei bovini* nella Provincia di Behera.

TURCHIA

L'ufficio di sanità a Salonicco con circolare n. 121 in data 15 giugno 1903 dichiara scomparso il *vaiuolo ovino* a Caterina.

DIREZIONE GENERALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
E DELLE GESTIONI ANNESSE

REGNO D'ITALIA

Pubblicazione di avviso di smarrimento di certificato di annualità per affrancazione

In conformità al disposto dell'articolo 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento del sotto designato certificato di annualità 5 0[0, e che un mese dopo la presente pubblicazione, ove non siano state presentate opposizioni, si procederà al rilascio del richiesto nuovo certificato.

« Certificato n. 6600 di L. 389,20 annualità di affrancazione
« 5 0[0, emesso a Firenze li 14 febbraio 1872 e rinnovato a Roma
« il 21 maggio 1898 con godimento dal 1° gennaio 1898 a favore
« della Chiesa parrocchiale di San Pietro dei Latini in Naso, con
« la seguente avvertenza:

« della presente annualità venne domandata l'iscrizione per ese-
« guire l'affrancamento di un'annua prestazione a titolo di canone
« di L. 378,67 liquidato col laudemio in L. 389,19 dovuto all'Ente
« titolare da Cicero Teresa fu Casimiro, vedova di Giuseppe Pic-

« colo, come risulta dall'atto 2 giugno 1871, rogato Buttà, notaio « in Naso.

« Annotazione: Detta annualità è sottoposta ad ipoteca a favore « della Chiesa del SS. Salvatore di Naso, in surrogazione delle se- « guenti tre iscrizioni accese sui registri della Conservatoria delle « ipoteche di Messina, cioè:

« La prima accesa il 13 giugno 1844 al R. VI, volume 330, ar- « ticolo 53522.

« La seconda accesa il 13 giugno 1844 e rinnovata il 23 dicem- « bre 1864 al R. VI, volume 93, articolo 13789.

« La terza accesa il 13 giugno 1844 e rinnovata il dì 11 dicem- « bre 1869 al R. XI, volume 203, art. 33052, come risulta dal cer- « tificato del conservatore delle ipoteche di Messina in data 31 lu- « glio 1871 ».

Roma, il 10 luglio 1903.

Il Direttore Generale
VENOSTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

Il sig. Florio avv. Alfredo, di Vincenzo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3570 ordinale, n. 2348 di protocollo e n. 16481 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Napoli in data 13 maggio 1903, in seguito alla presentazione di n. 3 certificati e n. 2 titoli di usufrutto della rendita complessiva di L. 340 cons. 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1903 fatta dal sig. Zampoli Antonio, fu Luigi.

Ai termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Florio predetto i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Sindaco del Comune di Scandiano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 18 ordinale, n. 453 di protocollo e n. 5724 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Reggio Emilia in data 8 luglio 1895, in seguito alla presentazione di un certificato delle rendita di L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1903.

Ai termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Erasmi Tommaso, segretario del Comune di Scandiano, il titolo su accennato, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Magnone Salvatore, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 663 ordinale, n. 372 di protocollo e n. 1426 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Alessandria in data 7 maggio 1901, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio della rendita complessiva di lire 3, cons. 5 0[0 con decorrenza dal 1° marzo 1862.

Ai termini dell'articolo 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Magnone suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 19 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Magnone Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 664 ordinale, n. 371 di protocollo e n. 1426 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Alessandria, in data 7 maggio 1901, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio della rendita complessiva di L. 3,15 Consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° marzo 1862.

Ai termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Magnone suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il signor Magnone Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta N. 6?0 ordinale, N. 397 di protocollo e N. 1443 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Alessandria in data 15 maggio 1901, in seguito alla presentazione di un assegno provvisorio della rendita complessiva di L. 0,25 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° marzo 1862.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Magnone suddetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 11 luglio 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99.97, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 11 luglio, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro ***(Divisione Portafoglio).***

10 luglio 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,17 $^3/_4$	100,17 $^3/_4$
	4 $^1/_2$ % *netto*	101,88 $^3/_8$	100,75 $^7/_8$
	4 % *netto*	101,91	99 91
	3 $^1/_2$ % *netto*	100,33 $^1/_4$	98,58 $^1/_4$
	3 % *lordo*	72,56	71,36

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali francesi sono unanimi nel rilevare la grandiosa accoglienza fatta al Presidente della Repubblica in Inghilterra e tutti si dichiarano convinti che questo viaggio avrà i più felici risultati per le relazioni fra i due paesi.

Il *Radical* scrive che i due popoli proclamarono la loro volontà di vivere in buona amicizia e lavorare da ora innanzi per il benessere comune.

L'*Eclair* dichiara che il riavvicinamento fra l'Inghilterra e la Francia è forse la prefazione al riavvicinamento fra l'Inghilterra e la Russia.

Il *Figaro* si compiace dell'indirizzo dei rapporti anglo-francesi e rileva che la diplomazia francese ha ora un campo di azione che non mancherà di utilizzare.

Tutti i giornali inglesi commentano la frase del dispaccio di Loubet al Re Edoardo: « La Francia amica dell'Inghilterra ».

Lo *Standard* scrive: È come rappresentante della Francia amica e non alleata dell'Inghilterra che il Predente ci ha salutato, e come amici e non alleati della Repubblica francese che noi gli ricambiamo i saluti. A causa della sua posizione geografica, l'Inghilterra non può entrare in combinazioni continentali; nondimeno noi riconosciamo l'opportunità delle alleanze, specialmente di quella franco-russa che facilita l'equilibrio europeo.

Le *Novosti* di Pietroburgo commentando lo scambio delle visite fra il Re Edoardo VII ed il Presidente della Repubblica francese, Loubet, dicono che non bisogna assolutamente vedere in esse sintomi di un'alleanza anglo-francese nè la completa scomparsa che non è mai avvenuta, degli antagonismi tradizionali fra le due nazioni. Nondimeno tali antagonismi verranno attenuati, con lo stabilire buoni rapporti fra l'Inghilterra e la Francia. Perciò il viaggio del Presidente Loubet a Londra non può che contribuire al mantenimento della pace.

*
* *

La *Kölnische Zeitung* ha da Blagovescensk che la *Gazzetta Ufficiale* di quel governatorato reca le seguenti notizie:

Gli inviati stranieri a Pechino stanno nuovamente preparandosi per far fronte ad eventuali incidenti.

Nelle legazioni si raccolgono provviste di cibarie e munizioni in gran copia, così da destare le più vive apprensioni.

Appena i membri delle legazioni escono dai loro palazzi vengono prese le più ampie misure per la loro sicurezza.

La guardia delle legazioni è rinforzata considerevolmente.

Ai Governi europei sarebbero state mandate notizie molto inquietanti. Solo il timore di un nuovo intervento internazionale tratterrebbe i cinesi dal commettere nuovi eccidi.

Da fonte attendibile si viene a sapere che la legazione americana a Pechino si è rivolta a Washington chiedendo rinforzi perchè l'atteggiamento dei cinesi assumerebbe di nuovo un carattere minaccioso che fa temere ad ogni momento lo scoppio di ostilità.

Le altre legazioni sono meno inquiete, però non v'ha dubbio, che esse pure avranno informato ampiamente i loro Governi della gravità della situazione.

*
* *

A Bogota, capitale della Colombia si è riunito il 20 giugno il Congresso colombiano. Vi assistono venti senatori e quaranta deputati. Vi predomina l'elemento conservatore, favorevole al governo.

Il Messaggio inaugurale del Presidente della Repubblica signor Marroquin, dice che il Canale di Panama dovrebbe attraversare il territorio colombiano anche a prezzo del sacrificio della sovranità. Dopo d'aver fatto risaltare i vantaggi pecuniari che ne deriveranno per la Colombia, il Messaggio dichiara che incombe al Congresso la responsabilità di una decisione su questa questione.

Il Presidente del Congresso considera come un trionfo di cui la diplomazia colombiana può andare orgogliosa, il voto del Congresso americano e l'azione del governo di Washington in favore del tracciato di Panama.

Parecchi deputati hanno chiesto che siano comunicati immediatamente al Congresso tutti i documenti relativi al trattato.

Il Governo rispose che non era ancora in grado di presentare il messaggio speciale relativo al canale e i documenti annessi, ma che lo farebbe prossimamente

Dopo animata discussione la proposta di questi deputati fu respinta con 38 voti contro 5; ma questa vittoria del Governo, dice un telegramma del sig. Beaupré, ministro degli Stati Uniti a Bogota, non rivela nulla in quanto alle vedute dell'assemblea sul fondo della questione.

*
* *

Telegrafano da New-York al *Times* che, in seguito alla crescente frequenza di linciaggi, maltrattamenti ed oppressioni di negri, viene acquistando nuova forza negli Stati meridionali il movimento per il rinvio di tutti i negri in Africa.

Una petizione presentata al Congresso legislativo della Georgia, firmato da un gran numero di negri, domanda al Governo la somma necessaria per un'emigrazione di negri diretti alla Liberia. Come è noto la Liberia è uno Stato indipendente africano nella Guinea superiore, fondato appunto da una colonia di negri d'America, emancipati, e che si regge a Repubblica.

Anche al Congresso dell'Alabama è stata presentata una petizione analoga in cui si domanda che il Congresso stabilisca per tale impresa mezzo miliardo di franchi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi è giunto ieri in Roma, proveniente da Napoli.

Nel pomeriggio S. A. R. si recò a salutare S. E. il Ministro della Marina.

In memoria di Re Umberto. — Le presidenze dei Sotto-comitati rionali dirameranno la circolare seguente:

« La commemorazione del triste anniversario della morte del compianto Re Umberto I, deve assumere in quest'anno importanza speciale ed avere carattere di alta, solenne manifestazione popolare.

« La presidenza del Sotto-comitato di questa patriottico rione affida al benevolo concorso dei cittadini la migliore riuscita della manifestazione che sarà certamente degna del compianto Sovrano e dei sentimenti patriottici del popolo.

« Fa pertanto assegnamento sul concorso di tutti ed informa che appositi delegati del Sotto-comitato muniti di lettera di riconoscimento avranno l'incarico di raccogliere le adesioni e le offerte per contributo alle spese necessarie ».

S. E. l'on. Squitti a Treviso. — Proveniente da Trieste, ove erasi recato a salutarvi suo fratello, R. console generale d'Italia colà, giunse ieri a Treviso, S. E. l'on. Sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Egli visitò gli uffici del telefono, del telegrafo e della posta, e, accompagnato dalle autorità, visitò la città e i dintorni.

Venne invitato dalle autorità ad un banchetto.

Alla sera partì per Roma, ove giunse oggi.

Un congresso degli artisti italiani. — A Milano i rappresentanti della R. Accademia di belle arti, della sezione artisti, della Società patriottica, del circolo Leonardo da Vinci e della Famiglia Artistica, riunitisi per invito di questa, in seguito al voto di una recente assemblea di artisti milanesi, hanno deliberato di indire per il 1905 in occasione dell'esposizione, un congresso nazionale degli artisti italiani, in Milano, e di invitare tutti gli istituti ed i circoli artistici del Regno ad adire all' iniziativa.

L' « espresso » Parigi-Roma-Palermo. — Il nuovo treno Espresso *Parigi-Firenze-Roma-Napoli-Palermo*, avrà il seguente orario combinato nella conferenza europea per gli orari invernali testè tenutasi a Zurigo:

Da Parigi, partenza ore 11.20; Torino, arrivo ore 2.55, partenza 3.25; Genova, 6.45 - 7.10; Pisa, 10.50 - 11.10; Roma, 17.50 - 18.40; 23.30 - 23.55; Reggio Calabria, 12 - 12.7; Palermo, arrivo ore 19.10;

Da Pisa, partenza ore 11.10; Firenze, arrivo 11.43, partenza, 11.46.

Da Palermo, partenza ore 10.15; Reggio Calabria, arrivo 18.8; partenza 18;13; Napoli 6.20 - 8.15; Roma 13 - 13.40; Pisa 20 - 20.20; Genova 24 - 0.20; Torino 4.5 - 4.25; Parigi, arrivo ore 18.30.

Da Roma, partenza ore 13.40; Firenze, arrivo 17.20, partenza 19.35.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Piemonte*, della N. G. I., partì il giorno 8 da Barbados per New-York. Ieri l'altro il piroscafo *Orione*, della N. G. I., da San Vincenzo proseguì pel plata ed il piroscafo *Città di Napoli*, della Veloce giunse a New-York. Ieri il vapore *Cambroman*, della D. L., giunse a Genova ed il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I., passò da Tangeri diretto a Barcellona e Genova.

Pubblicazioni ufficiali. — Ministero delle Finanze: Relazione sull'Amministrazione delle gabelle per l'esercizio 1901-902, Roma, Stab. Calzone-Villa.

Id. - Direzione Generale delle gabelle; Bellettino di legislazione e statistica doganale e commerciale, pel mese di marzo 1903. Roma, Stab. Calzone-Villa.

ESTERO.

Le scuole popolari in Germania. — Nel 1902 nell'Impero germanico le scuole popolari ascendevano a circa 58,000 con 122,000 maestri e 22,005 maestre e circa milioni 8, di scolari.

Le spese per dette scuole ammontarono a 412 milioni di marchi, alle quali lo Stato contribuì con 120 milioni.

In media, in tutto l'Impero vi è un maestro ogni 61 scolari, con una spesa di 47 marchi all'anno per ogni scolaro e scolara.

Il commercio della Bulgaria. — Da un rapporto del console inglese di Sofia, si hanno le seguenti informazioni sul commercio estero della Bulgaria e sullo sviluppo economico di quel paese.

Sofia è divenuta un importante centro di incetta e spedizione delle uova, le quali sono vendute a Vienna, Passau, Anversa e Londra.

Le uova sono poste in casse, che ne contengono 1440.

Ogni vagone contiene da 100 a 105 casse, le quali costano ognuna da 60 a 65 lire.

Il trasporto di un vagone di uova richiede otto giorni per raggiungere Vienna, tredici per Anversa, sedici per Londra, e costa da 1200 a 1300 lire.

Il grano viene esportato in grande quantità dalla Bulgaria.

La coltivazione del riso, largamente incoraggiata dal Governo, si estende ora per 13,300 acri, mentre nel 1900 copriva soltanto 6,690 acri.

La produzione è salita da 63,000 a 135,000 sacchi da 170 libbre ciascuno.

Un'altra industria agricola che ha pure assunto un grande sviluppo è quella della essenza di rose.

Nel 1902 vennero raccolto 25,000,000 di libbre di rose, dalle quali si estrassero 135,000 oncie di essenza. In questa industria sono impiegate 13,000 persone.

Anche l'industria della seta è in grande progresso e così quella dell'alcool, di cui sono stati distillati nel 1902 galloni 772,000.

Nel commercio dei tessuti di cotone la concorrenza dell'Italia all'Inghilterra è notevolissima ed il console inglese richiama su questo fatto l'attenzione dei produttori inglesi, tanto più che la prossima inaugurazione di comunicazioni dirette fra Genova e Varna darà un nuovo impulso all'esportazione italiana.

L'autotelegrafo. — Il giornale *L'Elettricità* informa che nell'ufficio telegrafico di Bellinzona (Svizzera) si fecero prove di trasmissione col nuovo autotelegrafo inventato dal sig. Luigi Saudino, un chimico italiano domiciliato nella Svizzera.

Si tratta di un apparecchio mediante il quale si possono ricevere i telegrammi anche durante l'assenza del telegrafista.

Le prove, a quanto si assicura, riuscirono benissimo.

Il segreto dei dispacci nella telegrafia senza fili — Scrivono da Bruxelles alla *Rivista d'ingegneria*, che il noto elettricista italiano, Emilio Guarini, ha testè ultimato con pieno successo le esperienze destinate ad assicurare la concentrazione dei raggi elettrici in un determinato punto dello spazio.

Risolvendo il problema della concentrazione delle onde e con mezzi relativamente semplici, il Guarini rimedierebbe agli unici difetti della telegrafia senza fili risparmiando in pari tempo l'energia necessaria.

È intenzione del Guarini di offrire alla Compagnia Marconi il suo trovato e di fare esperimenti su vasta scala.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 10. — La *Norddautsche Allgemeine Zeitung* pubblica la seguente Nota:

Un giornale della Borsa di Berlino riferì il 7 corr. che l'Imperatore, domenica scorsa, durante il servizio divino a bordo dell'*Hohenzollern*, recitò una preghiera per il Papa malato; altri giornali pubblicarono che l'Imperatore ha rinviato per qualche tempo il suo viaggio del nord, perchè in caso di morte del Papa vuol recarsi in Italia ad assistere ai funerali; siamo autorizzati a dichiarare che tutte queste notizie sono infondate.

Il viaggio dell'Imperatore nel nord comincierà probabilmente domani.

TANGERI, 10. — Mohamed-el-Tores conferma la notizia che il Ministro della guerra, El-Mehedi-el-Menebhi, ha occupato Taza.

PARIGI, 10. — La Commissione del bilancio, dopo aver respinto in massima una proposta relativa alla soppressione del bilancio dei Culti, ha approvato senza modificazioni il bilancio stesso.

LONDRA, 11. — *Camera dei lordi*. — Il Ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che l'inchiesta fiscale sui dazi preferenziali si estenderà anche all'India. Tuttavia l'India non si trova in buone condizioni, sia per stabilire dazi di rappresaglia, sia per concedere privilegi doganali.

Il Ministro Lansdowne soggiunge che è della massima importanza sistemare il commercio dell'India e che chiederà sull'argomento l'opinione del Vicerè, lord Curzon. Il Governo pubblicherà poi tutti i dati raccolti per farsi un sicuro criterio sulla questione fiscale.

L'incidente è chiuso.

SWINEMUNDE, 11 — L'Imperatore Guglielmo è partito stamane per Bergen (Norvegia), a bordo del *yacht* imperiale *Hohenzollern*

PECHINO, 11. — Circa 1600 soldati cinesi sono passati agli in sorti della provincia del Kuang-Si.

Nondimeno la situazione generale è soddisfacente La carestia scompare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 10 luglio 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri . . .	50,6
Barometro a mezzodì	758,8.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 27,1°. minimo 11,°9.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0

Li 10 luglio 1903.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Francia settentrionale, minima di 755 in Polonia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mm.; temperatura alquanto aumentata al Nord; pioggiarelle e temporali al Centro e Sud.

Stamane: cielo sereno al NW ed isole, alquanto nuvoloso altrove; venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: tra 762 e 763 sul versante Tirrenico e isole, tra 761 e 762 altrove.

Probabilità: venti deboli o moderati tra Nord e ponente; cielo vario sul versante Tirrenico ed isole, alquanto nuvoloso altrove con pioggia o temporale; temperatura in aumento.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 luglio 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio .	sereno	calmo	26 4	15 8
Genova	3/4 coperto	calmo	27 0	19 7
Massa Carrara .	sereno	calmo	25 0	17 1
Cuneo	sereno	—	26 9	14 0
Torino	sereno	—	25 2	16 3
Alessandria . . .	1/4 coperto	—	28 3	12 8
Novara	sereno	—	23 6	13 8
Domodossola . .	sereno	—	26 0	9 0
Pavia	1/4 coperto	—	26 3	11 5
Milano	3/4 coperto	—	27 3	15 6
Sondrio	1/4 coperto	—	25 5	9 5
Bergamo	1/2 coperto	—	24 0	15 3
Brescia	1/4 coperto	—	27 2	14 3
Cremona	1/2 coperto	—	26 5	15 7
Mantova	sereno	—	24 0	19 0
Verona	1/2 coperto	—	23 7	15 2
Belluno	coperto	—	22 8	13 8
Udine	coperto	—	21 8	14 4
Treviso	3/4 coperto	—	23 8	17 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	22 7	18 0
Padova	3/4 coperto	—	24 6	16 3
Rovigo	coperto	—	21 6	13 6
Piacenza	1/2 coperto	—	24 0	15 1
Parma	1/4 coperto	—	25 8	15 4
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	25 0	14 0
Modena	3/4 coperto	—	25 8	15 1
Ferrara	coperto	—	24 5	16 5
Bologna	1/4 coperto	—	24 2	16 2
Ravenna	1/2 pectroo	—	23 0	13 8
Forlì	1/2 coperto	—	25 0	14 6
Pesaro	coperto	calmo	22 2	15 4
Ancona	coperto	calmo	22 2	17 0
Urbino	3/4 coperto	—	19 1	14 3
Macerata	3/4 coperto	—	21 3	14 7
Ascoli Piceno . .	coperto	—	22 0	14 5
Perugia	3/4 coperto	—	21 2	12 6
Camerino	coperto	—	20 0	13 8
Lucca	1/4 coperto	—	25 8	15 1
Pisa	1/4 coperto	—	25 8	14 7
Livorno	1/2 coperto	calmo	26 3	17 6
Firenze	coperto	—	26 4	15 3
Arezzo	1/4 coperto	—	24 3	11 5
Siena	sereno	—	23 6	14 8
Grosseto	coperto	—	26 2	12 8
Roma	1/4 coperto	—	25 7	11 9
Teramo	3/4 coperto	—	22 4	13 4
Chieti	3/4 coperto	—	19 8	13 8
Aquila	3/4 coperto	—	19 7	9 2
Agnone	coperto	—	18 6	9 0
Foggia	1/4 coperto	—	22 0	16 1
Bari	3/4 coperto	mosso	21 0	15 0
Lecce	1/2 coperto	—	22 7	13 8
Caserta	1/4 coperto	—	26 8	12 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	23 2	15 2
Benevento	1/2 coperto	—	25 1	10 6
Avellino	1/2 coperto	—	22 0	8 6
Caggiano	3/4 coperto	—	18 1	10 3
Potenza	3/4 coperto	—	15 6	8 7
Cosenza	1/4 coperto	—	26 2	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	17 8	8 0
Reggio Calabria .	sereno	calmo	25 0	19 0
Trapani	3/4 coperto	calmo	24 3	19 7
Palermo	sereno	calmo	27 4	15 3
Porto Empedocle .	sereno	legg, mosso	22 0	19 0
Caltanissetta . . .	sereno	—	26 8	15 0
Messina	1/4 cope to	calmo	27 6	19 0
Catania	sereno	calmo	25 9	17 5
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	28 3	18 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	27 2	14 8
Sassari	sereno	—	23 7	14 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabeli.*